



COMUNE DI PISA
DIREZIONE TURISMO, TRADIZIONI STORICHE, CULTURA

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

PREMESSA

Il Comune di Pisa al fine di acquisire finanziamenti da destinare alle proprie attività turistiche, culturali e agli eventi organizzati dall'amministrazione comunale, intende ricorrere al finanziamento di soggetti pubblici o privati di seguito indicati come "sponsor"

Per il reperimento dei suddetti sponsor il Comune di Pisa intende avvalersi dell'assistenza qualificata di soggetti esperti del settore di seguito indicato come "ricercatore di sponsor"

L'amministrazione comunale istituirà con l'affidatario del servizio un rapporto di procacciamento di affari disciplinato dalle clausole del presente avviso e del relativo contratto

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

- 1) Oggetto del servizio è la promozione della sottoscrizione, fra amministrazione comunale (da ora in poi "proponente") e sponsor, di contratti di sponsorizzazione per l'acquisizione di finanziamenti in relazione e manifestazioni ed eventi organizzati dall'amministrazione comunale.
- 2) Dall'attività di ricerca di sponsorizzazione si intendono esclusi gli sponsor istituzionali per i quali il Comune si riserva dirette trattative.
- 3) Il Comune si riserva, inoltre, la possibilità di reperire autonomamente sponsorizzazioni con autonoma attività di ricerca, che rimarranno escluse dal presente contratto.

ART. 2 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.

- 1) L'affidamento della ricerca di sponsor avrà carattere strettamente personale, non cedibile a nessun titolo dal ricercatore di sponsor ad altri soggetti.
- 2) L'affidatario sarà libero di svolgere il proprio incarico senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del proponente e sarà comunque libero di organizzare la propria attività in piena autonomia e nei modi che riterrà più opportuni, nell'osservanza dell'articolo 4 del presente avviso, senza obbligo di orario; pertanto le istruzioni impartite dal proponente dovranno tener conto di tale autonomia operativa.

ART.3 ESCLUSIVA

- 1) Il ricercatore di sponsor non sarà soggetto al diritto d'esclusiva, pertanto potrà svolgere la propria opera anche per conto di altri soggetti di qualsiasi natura e forma, purchè non in concorrenza con il proponente.

ART.4 OBBLIGHI DEL RICERCATORE DI SPONSOR

- 1) Il ricercatore di sponsor dovrà tutelare gli interessi del proponente e agire con lealtà e buona fede.

- 2) Egli si impegna a presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto e a non effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli e/o denigratorie.
- 3) Dovrà utilizzare, per soli fini strumentali al corretto svolgimento dell'attività prevista nel presente contratto, i marchi che contraddistinguono il servizio istituito dal proponente.
- 4) Non avrà nessun titolo o diritto relativo all'iniziativa di proprietà del proponente e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terzi iniziative confondibili con quella istituita dal proponente.
- 5) Dovrà far presente agli sponsor, ed inserirlo nei rispettivi contratti, che tutte le spese relative alla promozione e alla pubblicità saranno a carico dello stesso ricercatore o dello sponsor, esclusa la possibilità di addebitare i costi al proponente.
- 6) Non potrà utilizzare in alcuna forma e/o modo il nome del Comune di Pisa , salvo quanto previsto dal presente avviso.
- 7) Il ricercatore di sponsor può proporsi come sponsee in collaborazione con il proponente, inserendo nel contratto di sponsorizzazione propri benefits, strutture, elementi multimediali o altro materiale e servizi che possano rendere maggiormente attraente l'offerta di sponsorizzazione. In questo caso il contratto di sponsorizzazione sarà sottoscritto dal proponente, dallo sponsor e dal ricercatore di sponsor e dovrà contenere quanto offerto dal ricercatore di sponsor in qualità di sponsee, nonché i corrispettivi a favore del proponente e del ricercatore di sponsor.

ART.5 OBBLIGHI DEL PROPONENTE.

- 1) Al fine di consentire al ricercatore di sponsor di agire per conto del proponente, successivamente alla sottoscrizione del relativo contratto, il proponente rilascia al ricercatore apposita" lettera di referenza".
- 2) Il Comune, in qualità di sponsee, si impegna a concedere allo sponsor la pubblicazione del logo dello sponsor sul materiale pubblicitario inerente le iniziative, la disponibilità di posti riservati per le iniziative organizzate dall'amministrazione comunale (quali a titolo di esempio: Palio di San Ranieri, Gioco del Ponte, concerti ed eventi direttamente organizzati dall'amministrazione comunale)

ART.6 CORRISPETTIVI E MODALITA' DI PAGAMENTO

- 1) Per l'attività di ricerca di sponsor il proponente riconosce al ricercatore di sponsor una provvigione sulle sponsorizzazioni riscosse.
- 2) A tale proposito il ricercatore di sponsor dovrà indicare la percentuale di somme che il proponente riconoscerà al ricercatore sulle somme effettivamente riscosse dal proponente.
- 3) Tale percentuale può essere variabile e graduata sulla base dell'importo della sponsorizzazione.
- 4) Gli importi di cui sopra saranno maggiorati dell'iva di legge.
- 5) Il ricercatore di sponsor dovrà trasmettere al proponente di volta in volta la bozza di contratto indicante lo sponsor reperito, la manifestazione/intervento finanziati con la sponsorizzazione, le caratteristiche della sponsorizzazione, in particolare gli obblighi dello sponsee, l'importo dovuto dallo sponsor e la corrispondente provvigione dovuta al ricercatore di sponsor, i riferimenti anagrafici e quelli della ditta sponsor, l'indirizzo pec e in genere quanto necessario per addivenire alla successiva stipula del contratto di sponsorizzazione fra proponente e sponsor. La trasmissione dovrà avvenire di norma via pec.
- 6) Il proponente non avrà alcun obbligo di accettare la sponsorizzazione reperita, riservandosi la facoltà di rifiutare la stessa a propria discrezione a tutela dell'immagine e del decoro della

pubblica amministrazione, senza che il ricercatore di sponsor possa invocare il riconoscimento di provvigioni per l'attività resa.

- 7) La sponsorizzazione sarà valida con la sottoscrizione del contratto.
- 8) Successivamente alla sottoscrizione verrà emessa fattura allo sponsor da parte del proponente e del ricercatore di sponsor per l'importo della sponsorizzazione e della provvigione riconosciuta ai sensi del presente articolo.
- 9) Il ricercatore di sponsor non potrà in ogni caso chiedere al Comune il rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'attività o per l'adempimento degli obblighi di cui al presente avviso essendo la provvigione pattuita omnicomprensiva.

ART.7 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- 1) Sono ammessi a presentare istanza gli operatori economici di cui all'art. 65 comma 2 del D. Lgs. 36/2023 in possesso di:
 - a) requisiti di ordine generale di cui agli art. 94 e 95 e di idoneità professionale di cui all'art. 100 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023
 - b) non sussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nei confronti del Comune di Pisa.
 - c) In possesso di iscrizioni/autorizzazioni necessarie per l'erogazione del servizio in conformità alle specifiche norme di legge;

ART.8 TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1) Le domande dovranno essere presentate tramite PEC all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it, all'attenzione dott. Giuseppe Bacciardi entro le ore 10:00 del giorno 08/05/2024 utilizzando il modulo allegato al presente bando (Allegato 1).
- 2) Alla domanda dovrà essere allegato un progetto di sponsorizzazione con l'indicazione degli elementi necessari alla valutazione del progetto indicati nel successivo art. 9, punto 2), lett. a) e b)

ART. 9 - MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE DEL RICERCATORE DI SPONSOR

- 1) La valutazione delle proposte avverrà da parte del responsabile del procedimento circa l'ammissibilità e l'idoneità della proposta in relazione alla sussistenza dei requisiti e delle caratteristiche della stessa come previsti dal presente Avviso, nonché con la pertinenza dell'attività sponsorizzata.
- 2) Il responsabile del procedimento valuterà la proposta del ricercatore di sponsor tenendo conto di:
 - a) Capacità del ricercatore di sponsor di attrarre le sponsorizzazioni offrendo propri benefits, strutture, elementi multimediali o altro materiale e servizi che possano rendere maggiormente attraente l'offerta di sponsorizzazione;
 - b) Percentuali dell'importo della sponsorizzazione che il ricercatore propone quale proprio corrispettivo.
- 3) Nella valutazione della proposta, potrà avvalersi del parere di dipendenti del Comune di Pisa esperti in materia.

ART.10 RISERVATEZZA E CONFIDENZIALITA

- 1) Il ricercatore di sponsor dovrà osservare l'obbligo di riservatezza in merito a qualunque informazione acquisita nell'espletamento del presente incarico.

ART.11 TRATTAMENTO DATI

- 1) I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD UE 2016/679, e dal Dlgs n. 101/2018

esclusivamente nell'ambito delle procedure per l'affidamento e l'esecuzione del presente avviso.

- 2) Con riferimento al trattamento dei dati si rimanda all'allegato 1 "Informativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per il trattamento dei dati personali dei soggetti interessati a partecipare a procedure di scelta del contraente, manifestazioni di interesse, procedure comparative per incarichi di collaborazione, indette dal Comune di Pisa o interessati dalla stipula di contratti con l'Ente".

ART.12 SVOLGIMENTO E DURATA

- 1) Il ricercatore di sponsor sarà libero di svolgere il proprio incarico in ogni zona del territorio italiano e internazionale senza alcuna limitazione o predeterminazione da parte del Comune.
- 2) La durata del servizio decorre dalla firma del contratto e scade il 31 dicembre 2024. Il contratto potrà essere rinnovato per la durata di un ulteriore anno previo accorda fra le parti.
- 3) Il contratto non è cedibile ad altri.

ART.13 RECESSO UNILATERALE

- 1) Entrambe le parti avranno il diritto di recedere dal presente contratto, prima della sua naturale scadenza, mediante apposita comunicazione da inviare via pec con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data di efficacia della risoluzione stessa.
- 2) Le parti concordano che, sia in caso di recesso unilaterale che alla scadenza naturale del presente contratto, non sia dovuta al ricercatore di sponsor alcuna indennità ulteriore oltre a quanto previsto dall'art. 6.

ART.14 TRATTATIVE E MODIFICHE

- 1) Qualsiasi modifica, aggiunta e/o variazione al presente contratto potrà avvenire unicamente in forma scritta.

ART.15 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 1) Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione validità o efficacia del presente contratto sarà di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Pisa
- 2) Le parti convengono che la presente scrittura sia registrata soltanto in caso d'uso con tutti gli oneri a carico della parte soccombente.
- 3) Le spese di bollo restano a carico del ricercatore di sponsor.

IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Bacciardi